



**PROCURA DELLA REPUBBLICA  
presso il TRIBUNALE di LATINA**

**Il Procuratore della Repubblica Aggiunto;**

**Vista l'istanza di sospensione dei termini di cui all'art. 20 L. n. 44/99 presentata da BOLICI Paolo, persona offesa nel p.p. nr. 647/14 mod. 44, per il reato di cui all' art. 644 c.p.:**

**Rilevato che le condizioni per ottenere la sospensione appaiono sussistenti, anche alla luce dell'integrazione della CTU, disposta dal P.M. Titolare delle indagini, dalla quale è emerso che è stato applicato un tasso che supera i limiti di soglia normativamente fissati per un ammontare considerevole;**

**PQM**

**Concede la sospensione dei termini delle procedure esecutive.**

**Si comunichi agli interessati ed all'Ufficio Territoriale di Governo;**

**Latina 16 Maggio 2014**

**Il Procuratore Aggiunto  
- D.ssa Nunzia D'ELIA -**

**COPIA CONFORME  
ALL'ORIGINALE**

Latina, li ..... 16 MAG 2014

UFFUNZIONARIO

ALL 3

PROCURA DELLA REPUBBLICA  
PRESSO IL TRIBUNALE DI CATANIA

P.M. Dott.ssa Carla Moscarini

Procedimento Pendente n. 677/14 rcc. 44


BOLICI PAOLO

vs.

UNICREDIT S.P.A.

REDAZIONE DI CONSULENZA TECNICA

DEPOSITATO IN DATA 11/05/2014



Prof. Alberto D'Alto, S. I. C. G.

lu

Allegando al corpo della presente Relazione per qualsivoglia approfondimento in risposta al quesito in oggetto, lo scrivente ha accertato che gli interessi e gli oneri risultanti di seguito per conto soglio superato sommano complessivamente ad euro 2.326.591,97 come è indicato di seguito:

CONTO CORRISPONDENTE	CONTO CORRISPONDENTE	INTERESSI PASSIVI (C/C) E ONERI (C/C) PER CONTO SOGLIO SUPERATO	INTERESSI PASSIVI (C/C) E ONERI (C/C) PER CONTO SOGLIO SUPERATO	SOPERSALDO DI INTERESSE ONERI RICHIEDENTI C/C SOGLO SUPERATO CONSIGLIO
Conto 1111000000, g/a 1111000000	Conto 1111000000, g/a 1111000000	1.000,00	1.000,00	0,00
Conto 1111000000, g/a 1111000000	Conto 1111000000, g/a 1111000000	1.000,00	1.000,00	0,00
Conto corrente corrente n. 1111000000, g/a 1111000000	SOGGLIA SUPERATA PER TALUN PERIODI	1.000,00	1.000,00	0,00
Conto 1111000000, g/a 1111000000, g/a 1111000000, g/a 1111000000	SOGGLIA SUPERATA PER TALUN PERIODI	1.000,00	1.000,00	0,00
Conto 1111000000, g/a 1111000000	SOGGLIA SUPERATA PER TALUN PERIODI	1.000,00	1.000,00	0,00
Conto 1111000000, g/a 1111000000	SOGGLIA SUPERATA PER TALUN PERIODI	1.000,00	1.000,00	0,00
<b>TOTALE</b>		<b>5.425,91</b>	<b>5.425,91</b>	<b>2.326.591,97</b>

Nella speranza di aver contribuito a fare chiarezza in ordine al quesito posto, si rimane a disposizione per ogni ulteriore chiarimento si riterrà necessario. si ringrazia per la fiducia accordata e si porgono distinti ossequi.

Roma, 5 giugno 2014

*[Firma illeggibile]*



PROCURA DELLA REPUBBLICA  
presso il TRIBUNALE di LATINA

Il Procuratore della Repubblica,

Vista l'art. 278 del regolamento del Tribunale di Latina, approvato con deliberazione del Consiglio di Amministrazione del Tribunale di Latina, n. 4 del 10/10/2013, e l'art. 279 del regolamento del Tribunale di Latina, approvato con deliberazione del Consiglio di Amministrazione del Tribunale di Latina, n. 4 del 10/10/2013, da Paolo Libernini Beatrice, persona offesa nel procedimento penale n. 47/03 mod. 44, Piteccio, in relazione alle indagini compiute dal Giudice istruttore presieduta da Paolo Libernini Beatrice ha espresso parere favorevole circa la concessione del beneficio.  
Ritenute sussistenti le condizioni per ottenere la sospensione nei termini di scadenza degli atti aventi efficacia esecutiva nell'ambito dell'iter procedurale esecutivo pendente a carico di Paolo Libernini Beatrice, alla luce della integrazione sotto il n. 2 disposto dal P.G.

All'indirizzo di cui al provvedimento di cui al numero di protocollo 16/5/2014, 16/5/2014, armonicamente rilasciate al S. U. Tribunale di Latina.

P. G.

Concede la sospensione dei termini della procedura esecutiva anche a favore della Sig.ra Libernini Beatrice nata a Roma il 28/11/51 e residente in Nettuno, Via San Giacomo 14.  
Si comunica all'interessato ed alla Prefettura di Latina.

Legge n. 29/07/2001

Il Procuratore della Repubblica  
*Dr. Andrea Pio Caponi*

- 1 AGO 2014  
GO. DE P. E. LATINA

PROCURA DELLA REPUBBLICA  
presso il TRIBUNALE di LATINA



**PROCURA DELLA REPUBBLICA**  
presso il TRIBUNALE di LATINA

Il Procuratore della Repubblica Aggiunto;

Vista l'istanza di sospensione dei termini delle procedure esecutive di cui all'art. 20 della Legge 44/199 e successive modifiche, presentata da BOLICI Paolo, titolare della ditta individuale omonima e da LIBERNINI Beatrice, parti offese nel procedimento penale 6888/2015 mod. 44, per il reato di cui all'art. 644 c.p.;

Rilevato che le condizioni per ottenere la sospensione appaiono sussistenti, dal momento che il P.M. titolare delle indagini ha espresso parere favorevole all'accoglimento dell'istanza allo stato degli atti (vista la relazione preliminare di consulenza tecnica effettuata sulla base degli atti contenuti nel fascicolo indicato in epigrafe, nella quale viene riportato nelle conclusioni come sia "non manifestatamente infondata, la configurabilità, nel caso esaminato, della condotta dell'art. 644 c.p., come novellato dalla legge 108/1996");

**PQM**

Concede la sospensione dei termini della procedura esecutiva nr. R.G.E. nr. 95/2013 per la durata di giorni 300, nonché la sospensione ex art. 20 co. 1° L. nr. 44/99, degli adempimenti amministrativi e per il pagamento dei ratei dei mutui bancari ed ipotecari, nonché la sospensione ex art. 20 co. 2° L. 44/99 dei termini di scadenza, ricadenti entro 1 (uno) anno dalla data dell'evento lesivo degli adempimenti fiscali, i quali sono prorogati per espressa disposizione di legge dalle rispettive scadenze per la durata di anni 3 (tre)."

Si comunichi agli interessati ed all'Ufficio Territoriale di Governo;

Latina 04 APR 2016

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE



Latina li 05 APR 2016  
ASSISTENTE GIUDIZIARIO  
Lucia Andreocci

Il Procuratore Aggiunto  
- D.ssa Nunzia D'ELIA -



**PROCURA DELLA REPUBBLICA**  
**presso il TRIBUNALE di LATINA**

**Il Procuratore della Repubblica Aggiunto;**

Vista l'istanza di sospensione dei termini di cui all'art. 20 L. n. 44/99 presentata da BOLICI Paolo e LIBERNINI Beatrice, persone offese nel p.p. nr. 5743/14 mod. 44, per il reato di cui all' art. 644 c.p.:

Rilevato che le condizioni per ottenere la sospensione appaiono sussistenti, dal momento il P.M. Titolare delle indagini, ha espresso, allo stato delle indagini parere favorevole alla luce della denuncia e dalla C.T. di parte allegata emergerebbe l'applicazione di interessi usurari per un elevato importo (euro 187.643,01) anche in anni recenti (fino al 2012) ;

**PQM**

Concede la sospensione dei termini delle procedure esecutive.

Si comunichi agli interessati ed all'Ufficio Territoriale di Governo;

Latina 11 settembre 2014

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE  
12 SET 2014  
LATINA,                       
IL FUNZIONARIO



*fr*

Il Procuratore Aggiunto  
- D.ssa Nunzia D'ELIA -

*[Handwritten signature]*



**PROCURA DELLA REPUBBLICA  
presso il TRIBUNALE di LATINA**

**Il Procuratore della Repubblica Aggiunto;**

**Vista l'istanza di sospensione dei termini di cui all'art. 20 L. n. 44/99 presentata da BOLICI Paolo, persona offesa nel p.p. nr. 647/14 mod. 44, per il reato di cui all' art. 644 c.p.:**

**Rilevato che le condizioni per ottenere la sospensione appaiono sussistenti, anche alla luce dell'integrazione della CTU, disposta dal P.M. Titolare delle indagini, dalla quale è emerso che é stato applicato un tasso che supera i limiti di soglia normativamente fissati per un ammontare considerevole;**

**PQM**

**Concede la sospensione dei termini delle procedure esecutive.**

**Si comunichi agli interessati ed all'Ufficio Territoriale di Governo;**

**Latina 16 Maggio 2014**

**Il Procuratore Aggiunto  
- D.ssa Nunzia D'ELIA -**

**COPIA CONFORME  
ALL'ORIGINALE**

Latina, li ..... 16 MAG 2014

IL FUNZIONARIO





# Procura della Repubblica

## presso il Tribunale di Latina

n. 647/14 R.G. notizie di reato mod. 44

### DECRETO DI RIGETTO DI ISTANZA DI SEQUESTRO PREVENTIVO

Il Pubblico Ministero dott.ssa Daria Monsurrò;  
Letti gli atti del procedimento penale a margine indicato nei confronti di IGNOTI  
per il reato di cui all'art. 644 c.p.;  
letta, in particolare, l'istanza di sequestro preventivo avanzata dall'avv.to Fabio Giorgi in qualità di  
difensore di BOLICI Paolo e depositata in data 1.4.2016;

#### OSSERVA

Nell'istanza presentata, la difesa chiede il sequestro di tutti i beni dei compendi fallimentari della Ditta Individuale Bolici Paolo, della Inside International Spa e del Concordato Preventivo della Inside Srl, sulla base della considerazione che la paventata usura bancaria, perpetrata da UNICREDIT Spa nei confronti di tutte le suddette compagnie, ne avrebbe cagionato il dissesto, e che la libera disponibilità di tali beni, nelle mani del curatore fallimentare, con conseguente dismissione degli stessi, potrebbe portare ad esiti ulteriori la condotta criminosa già perpetrata dalla Banca con una definitiva spoliazione dell'attivo in danno del Bolici.

Si osserva in proposito come, sebbene la richiesta venga in modo generico avanzata in relazione alle tre compagnie societarie in stato fallimentare o pre-fallimentare, è necessario operare le opportune differenze caso per caso.

Per quanto afferisce la Inside International Spa, infatti, gli accertamenti disposti da questo P.M., ed espletati mediante consulenza tecnica affidata al dott. DELLO STROLOGO, hanno condotto ad accertare come, in riferimento ai cinque conti costituenti rapporti finanziari tra la UNICREDIT Spa

alcuni trimestri, superato i tassi soglia, e che tale "sforamento" aveva cagionato una richiesta illegittima da parte dell'istituto di credito complessivamente ammontante ad euro 247.860,84.

Si osserva come, secondo quanto si desume dal progetto dello stato passivo creditori relativi al Fallimento Inside International Spa, allegato all'istanza, l'UNICREDIT non rientrerebbe tra i creditori ammessi; vengono, infatti, allegate le insinuazioni al passivo del fallimento Inside International Spa da parte della INTESA SAN PAOLO, della BNL e della BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA Spa, che nulla afferiscono al procedimento in oggetto.

Quanto poi alla Ditta Individuale Bolici Paolo, vi sono differenti ragioni che depongono per l'impossibilità di dar corso alla misura cautelare richiesta: se è vero che nel caso di specie il Consulente del P.M. ha accertato superamenti dei tassi applicati rispetto ai tassi soglia che hanno dato luogo a pretese creditorie dell'Istituto illegittime e pari ad euro 2.826.591,00, è parimenti vero che l'UNICREDIT risulti insinuata al passivo fallimentare per un importo pari a euro 6.863.992,23. Appare evidente, pertanto, come anche a voler espungere l'importo illegittimamente richiesto dall'Istituto Bancario al Bolici, permanerebbe comunque una legittima pretesa creditoria dello stesso per euro 4.037.401,23.

Va poi osservato, al di là di questo dato quantitativo, come proprio in radice lo strumento invocato dalla difesa non paia poter essere applicato nel caso di specie.

Se è pacifico, infatti, che anche i beni costituenti l'attivo fallimentare possano costituire oggetto di sequestro preventivo, è altrettanto palese come in tali casi "il giudice, nell'esercizio del suo potere discrezionale, debba dare motivatamente conto delle ragioni sottese alla confisca rispetto a quelle attinenti alla tutela dei legittimi interessi dei creditori nella procedura fallimentare" (cfr., ex plurimis, Cass. Pen. Sez. U., n. 29951 del 24.5.2004); nel caso di specie con un sequestro siffatto verrebbero ad essere ingiustamente pregiudicate le ragioni di tutti gli altri creditori, ammessi al passivo per oltre 22.000.000,00, solo al fine di "limitare" la pretesa creditoria di UNICREDIT, con palese violazione della *par condicio creditorum*.

Si osserva altresì come un sequestro finalizzato alla confisca, nel caso di specie, risulterebbe difficilmente ipotizzabile: i beni oggetto della misura, infatti, non potrebbero giammai essere dissequestrati a favore del Bolici in quanto, vertendosi in materia di ditta individuale, questi risponde con tutti i suoi beni presenti e futuri delle obbligazioni assunte e dunque del fallimento scaturitono.

Si osserva, infine, come nel caso in esame possa ritenersi analogicamente applicabile il principio, pure sancito dalla Cassazione, secondo il quale non può disporsi sequestro preventivo di un decreto ingiuntivo, al fine di impedire le ulteriori conseguenze del reato, sul presupposto che l'ingiunzione sia fondata su di un prestito usurario "e ciò sia perché non è configurabile alcun rapporto pertinenziale fra il reato ed il provvedimento del Giudice, sia in quanto l'applicazione della misura cautelare stravolgerebbe il sistema di impugnazioni e garanzie previste dal codice a salvaguardia dei diritti delle parti" (cfr. Cass. Sez. 2 n. 2726 del 19.5.1995). Il principio con tutta evidenza vale a fortiori in ambito fallimentare, unica sede nella quale il Bolici dovrà far valere le sue doglianze al fine di ottenere una riduzione nell'insinuazione al passivo ammessa in favore della UNICREDIT. Tutto quanto sopra premesso

P.Q.M.

Rigetta l'istanza di sequestro preventivo avanzata per conto di Bolici Paolo.  
Si comunichi.

Latina, 5.5.2016

IL PUBBLICO MINISTERO  
Daria Monsurrò



1059

Procura della Repubblica  
presso il Tribunale di Latina

**RICHIESTA DI RINVIO A GIUDIZIO**  
- artt. 416, 417 c.p.p., 130 D.L.vo 271/89 -

Al Giudice per le indagini preliminari  
presso il Tribunale di Latina

È Pubblico Ministero;

Visti gli atti del procedimento nr. 7718/16-0042 R.G. mod. 21 nei confronti di:

1. **RAMPL Dieter**, nato il 5 settembre 1947 a Monaco di Baviera (Germania), elettivamente domiciliato ex art. 161 c.p.p. in Bologna Piazza Galileo nr. 4 presso lo studio legale dell'Avv.to Massimiliano Iovino; ass.to e difeso dall'Avv.to **IOVINO Massimiliano** del Foro di Bologna, con studio in Bologna Piazza Galileo nr. 4 - nominato difensore di fiducia;
2. **VITA Giuseppe**, nato il 28 aprile 1935 a Favara (AG), elettivamente domiciliato ex art. 161 c.p.p. in Roma via Eleonora Duse nr. 35 presso lo studio legale dell'Avv.to Nicola Apa; ass.to e difeso dall'Avv.to **APA Nicola** del Foro di Roma, con studio in Roma via Eleonora Duse nr. 35 - nominato difensore di fiducia;
3. **NICASTRO Roberto**, nato il 9 dicembre 1964 a Trento, residente in Milano Piazzale S. Farina nr. 13, elettivamente domiciliato ex art. 161 c.p.p. in Roma via Eleonora Duse nr. 35 presso lo studio legale dell'Avv.to Nicola Apa; ass.to e difeso dall'Avv.to **APA Nicola** del Foro di Roma, con studio in Roma via Eleonora Duse nr. 35 - nominato difensore di fiducia;
4. **FILINGERI Nicolò**, nato il 6 luglio 1960 a Trapani, elettivamente domiciliato ex art. 161 c.p.p. in Bologna Piazza Galileo nr. 4 presso lo studio legale dell'Avv.to Massimiliano Iovino; ass.to e difeso dall'Avv.to **IOVINO Massimiliano** del Foro di Bologna, con studio in Bologna Piazza Galileo nr. 4 - nominato difensore di fiducia;
5. **FOIS Candido**, nato il 26 ottobre 1941 a Nulvi (SS), residente in Venezia Sestiere Santa Croce nr. 241, elettivamente domiciliato ex art. 161 c.p.p. in Bologna via M. D'Azeglio nr. 31 presso lo studio legale dell'Avv.to Prof. Zanotti Marco; ass.to e difeso dall'Avv.to **ZANOTTI Marco** del Foro di Bologna, con studio in Bologna via M. D'Azeglio nr. 31 - nominato difensore di fiducia;
6. **PELUSO Piergiorgio**, nato il 25 marzo 1968 a Roma, ivi residente via Adda nr. 53, elettivamente domiciliato ex art. 161 c.p.p. in Milano via Daniele Manin nr. 3 presso lo studio legale dell'Avv.to Mucciarelli Francesco; ass.to e difeso dall'Avv.to **MUCCIARELLI Francesco** del Foro di Milano, con studio in Milano via Daniele Manin nr. 3 - nominato difensore di fiducia;
7. **BELLI Enrica Elena**, nata il 1° settembre 1970 a Milano, elettivamente domiciliata ex art. 161 c.p.p. in Bologna Piazza Galileo nr. 4 presso lo studio legale dell'Avv.to Massimiliano Iovino; ass.to e difesa dall'Avv.to **IOVINO Massimiliano** del Foro di Bologna, con studio in Bologna Piazza Galileo nr. 4 - nominato difensore di fiducia;

## IMPUTATI

A) del reato p. e p. dall'art. 40 cpv, 110, 644, commi 1 e 5 nr. 1) C.p. perché, in concorso tra loro, Rampi Dieter quale Presidente del CdA della Unicredit spa dal 1/11/10 fino al 10/5/2012, Vita Giuseppe quale Presidente del CdA della predetta banca dall' 11/5/2012, Nicastro Roberto quale direttore generale della predetta banca dal 26/10/10 al 30/9/2012, Filingeri Nicolo quale responsabile Business Support della Direzione Generale della predetta banca dall'1/11/2010 al 30/9/2012, Fois Candido quale Presidente del CdA della Unicredit Corporate Banking dal 9/5/2009 al 30/9/2010, Peluso Piergiorgio quale Responsabile direzione marketing operativo della Unicredit Corporate Banking dal 31/7/2009 all'8/8/2010, Belli Enrica Elena quale responsabile direzione marketing della Unicredit Corporate Banking dal 9/8/2010 al 31/10/2010, si facevano promettere e corrispondere dalla ditta individuale Bolici Paolo e comunque non impedivano, pur avendo l'obbligo giuridico di evitarlo, che fossero promessi e applicati interessi usurari per l'importo di € 158.808,84 nel II- III trimestre 2010 e I-II trimestre 2012 sul c/o ordinario n. 4246107, di € 51.140,70 nel II-III trimestre 2010 e III trimestre 2012 sul c/o ordinario 500031954, di € 4.589,19 nel periodo dal II trimestre 2010 al II trimestre 2011 e dal I al III trimestre 2012 sul c/o 500031953, in corrispettivo di prestazioni di denaro accreditate dalla predetta banca sui rapporti di conto corrente sopraindicati intestati alla predetta ditta.

Con la circostanza aggravante di avere commesso il fatto nell'esercizio di un'attività bancaria.

**In Latina, tra il II trimestre 2010 e il III trimestre 2012**

B) del reato p. e p. dall'art. 40 cpv, 110, 644, commi 1 e 5 nr. 1) C.p. perché, in concorso tra loro, Rampi Dieter quale Presidente del CdA della Unicredit spa dal 1/11/10 fino al 10/5/2012, Vita Giuseppe quale Presidente del CdA della predetta banca dall' 11/5/2012, Nicastro Roberto quale direttore generale della predetta banca dal 26/10/10 al 30/9/2012, Filingeri Nicolo quale responsabile Business Support della Direzione Generale della predetta banca dall'1/11/2010 al 30/9/2012, Fois Candido quale Presidente del CdA della Unicredit Corporate Banking dal 9/5/2009 al 30/9/2010, Peluso Piergiorgio quale Responsabile direzione marketing operativo della Unicredit Corporate Banking dal 31/7/2009 all'8/8/2010, Belli Enrica Elena quale responsabile direzione marketing della Unicredit Corporate Banking dal 9/8/2010 al 31/10/2010, si facevano promettere e corrispondere dalla inside srl e comunque non impedivano, pur avendo l'obbligo giuridico di evitarlo, che fossero promessi e applicati interessi usurari per l'importo di € 7.116,38 nel I- II- III- IV trimestre 2011 e I-II trimestre 2012 sul c/o ordinario n. 4245866, di € 121.712,56 nel III trimestre 2010 sul c/c anticipi 1611691, di € 4.855,99 nel periodo II- III- IV trimestre 2010 sul c/c anticipi 9335042, in corrispettivo di prestazioni di denaro accreditate dalla predetta banca sui rapporti di conto corrente sopraindicati intestati alla predetta società.

Con la circostanza aggravante di avere commesso il fatto nell'esercizio di un'attività bancaria.

**In Latina, tra il I trimestre 2010 e il II trimestre 2012**

### **Fonti di prova:**

1. Denunce-querelle delle persone offese con documentazione allegata e CC.IT. di parte;
2. Consulenze Tecniche d'Ufficio Finanziarie-Contabili del Dr. DELLO STROLOGO Alberto e del Dr. GAMBARARO Enzo;
3. Indagini Delegate espletate dal C.do Compagnia Guardia di Finanza di Latina;

### **Identificate le persone offese:**

BOLICI Paolo, n. il 27.06.1950 - Montepulciano (SI), res.te in Nettuno (RM) via San Giacomo nr. 150;

LIBERNINI Beatrice, n. il 28.11.1951 a Roma, res.te in Nettuno (RM) via San Giacomo nr. 150;

Visti gli artt. 416 e 417 C.P.P.

CHIFDE


*ME*

L'emissione del **decreto che dispone il giudizio** nei confronti degli imputati per i reati sopra indicati.


Manda alla Segreteria per gli adempimenti di competenza ed in particolare per la trasmissione, unitamente alla presente richiesta, del fascicolo contenente la notizia di reato, la documentazione relativa alle indagini espletate e i verbali degli atti eventualmente compiuti davanti al Giudice per le indagini preliminari.

Latina, 11 / 12 / 18

IL PROCURATORE DELLA REPUBBLICA  
Andrea DE GASPERIS -



Depositate in Cancelleria  
- 2 FEB. 2018 -





**PROCURA DELLA REPUBBLICA**  
**presso il TRIBUNALE di LATINA**

Il Procuratore della Repubblica Aggiunto;

Letta l'istanza di sospensione delle procedure esecutive cui all'art. 20 L. n. 44/99 presentata da BOLICI Paolo, in proprio e n.q. di legale rappresentante della ditta "INSIDE SRL", in concordato preventivo omologato, e da LIBERNINI Beatrice, persone offese nel p.p. 6613/15 mod. 44. per il reato di cui all'art. 644 c.p. ;

Rilevato che le condizioni per ottenere la sospensione appaiono sussistenti, dal momento che il P.M. titolare delle indagini ha espresso allo stato, salvo successivi accertamenti, parere favorevole all'accoglimento dell'istanza, alla luce della querela, presentata in data 17/7/2015 da BOLICI Paolo, nella quale lo stesso deduce che la "BNI" ha applicato interessi usurari per l'importo di Euro 640.000,00, e dalla CT di parte allegata emergerebbe che vadano ristornati alla p.o. Euro 555.944,26;

PQM


Concede la sospensione dei termini delle procedure esecutive per la durata di giorni 300, nonché la sospensione ex art. 20 co. 1° L. nr. 44/99, degli adempimenti amministrativi e per il pagamento dei ratei dei mutui bancari ed ipotecari, nonché la sospensione ex art. 20 co. 2° L. 44/99 dei termini di scadenza, ricadenti entro 1 (uno) anno dalla data dell'evento lesivo degli adempimenti fiscali, i quali sono prorogati per espressa disposizione di legge dalle rispettive scadenze per la durata di anni 3 (tre)."

Inoltre si esprime parere favorevole, alla concessione dell'anticipazione del mutuo, ai sensi dell'art. 14, co. 3, della legge 7 marzo 1996, nr. 108.

Si comunichi agli interessati ed all'Ufficio Territoriale di Governo;

Latina

10 DIC 2015



**Il Procuratore Aggiunto**  
**- D.ssa Nunzia D'ELIA -**



**PROCURA DELLA REPUBBLICA**  
presso il **TRIBUNALE di LATINA**

Il Procuratore della Repubblica Aggiunto;

Letta l'istanza di sospensione delle procedure esecutive cui all'art. 20 L. n. 44/99 presentata da BOLICI Paolo, in proprio e n.q. di legale rappresentante della ditta "INSIDE INTERNATIONAL SPA", e da LIBERNINI Beatrice, persone offese nel p.p. 6773/15 mod. 44, per il reato di cui all'art. 644 c.p. :

Rilevato che le condizioni per ottenere la sospensione appaiono insussistenti, dal momento che il P.M. titolare delle indagini ha espresso allo stato attuale (salvo successivi accertamenti) parere contrario all'accoglimento dell'istanza, in relazione alla integrazione di querela depositata contro la BNL in data 27/7/2015, inerente il proc. p. 11600/14 mod. 21 già definito con decreto di archiviazione del GIP di Latina del 4/2/2015;

Evidenziato che l'originario p.p. 11600/14 mod. 21, (già 18461/13 mod. 44) iscritto a seguito di querela del 11/11/2013 è stato già definito, a seguito di C.T. del P.M., con Decreto di archiviazione del GIP di Latina del 4/2/2015;

Rilevato che in relazione alla denunciata applicazione di interessi usurari nell'ambito del conto 280583 indicato nell'integrazione di querela del 27/7/2015 non è stata allegata dalla parte alcun elemento ed alcuna consulenza di parte;

Rilevato che gli ulteriori conti indicati nella suddetta querela nn.1878 e 280506, sono stati già oggetto di C.T. del P.M. nell'ambito dell'originario p.p. 11600/14 mod. 21, consulenza che ha evidenziato il superamento del tasso soglia per soli Euro 698,96 sul solo conto 1878, sicchè il GIP ha emesso Decreto di archiviazione;

Evidenziato che alla querela risulta allegata CF di parte in ordine al conto nr. 125, non espressamente oggetto della denuncia, conto che però ha costituito già oggetto di altra querela del 12/5/2014 nell'ambito di altro procedimento (proc. 5743/14 mod. 44 ignoti), nell'ambito del quale è stata già concessa la sospensione dalla Procura e accertata poi con C.T. del P.M. l'applicazione di interessi usurari per 8977,00 e in relazione al quale risulta anche già depositata separata istanza di accesso al fondo di solidarietà del 15/5/2014.

PQM

**RIGETTA L'ISTANZA.**

Si comunichi agli interessati ed all'Ufficio Territoriale di Governo;

Latina 10 DIC 2015



Il Procuratore Aggiunto  
- D.ssa Nunzia D'ELIA -





ALL 7

PROCURA DELLA REPUBBLICA  
presso il TRIBUNALE di LATINA

Il Procuratore della Repubblica Aggiunto;

Vista l'istanza di sospensione dei termini di cui all'art. 20 L. n. 44/99 presentata da BOLICI Paolo, in proprio e nella qualità di Amministratore e Legale Rappresentante della "INSIDE srl", persona offesa nel p.p. nr. 7662/14 mod. 44, per il reato di cui all' art. 644 c.p.:

Rilevato che le motivazioni per ottenere la sospensione appaiono sussistenti, alla luce della C.T. disposta dal P.M. Titolare delle indagini, dalla quale emergerebbe l'applicazione di interessi usurari per un elevato importo (euro 124.133.33):

PQM

Concede la sospensione dei termini delle procedure esecutive.

Si comunichi all' interessato ed all'Ufficio Territoriale di Governo;

Latina 5 ottobre 2014



Il Procuratore Aggiunto  
- D.ssa Nunzia D'ELIA -



**PROCURA DELLA REPUBBLICA**  
**presso il TRIBUNALE di LATINA**

**Il Procuratore della Repubblica Aggiunto;**

Vista l'istanza di integrazione e rettifica del provvedimento di sospensione dei termini delle procedure esecutive di cui all'art. 20 della Legge 44/199 e successive modifiche, presentata in data 13/5/2016, da BOLICI Paolo e da LIBERNINI Beatrice, parti offese nel procedimento penale 6888/2015 mod. 44, per il reato di cui all'art. 644 c.p.;

Rilevato che erroneamente nel provvedimento di concessione della sospensione delle procedure esecutive, emesso in data 04/04/2016 era stato indicato BOLICI Paolo, quale titolare della omonima ditta individuale, anziché quale Legale Rappresentante della ditta "ISIDE s.r.l. in concordato preventivo" come richiesto;

**PQM**

A rettifica del provvedimento di sospensione dei termini delle procedure esecutive emesso in data 04/04/2016, concede la sospensione dei termini a BOLICI Paolo, nella qualità di Legale Rappresentante della società "INSIDE SRL, in concordato preventivo", per la durata di giorni 300, nonché la sospensione ex art. 20 co. 1° L. nr. 44/99, degli adempimenti amministrativi e per il pagamento dei ratei dei mutui bancari ed ipotecari, nonché la sospensione ex art. 20 co. 2° L. 44/99 dei termini di scadenza, ricadenti entro 1 (uno) anno dalla data dell'evento lesivo degli adempimenti fiscali, i quali sono prorogati per espressa disposizione di legge dalle rispettive scadenze per la durata di anni 3 (tre)."

Si comunichi all'interessato ed all'Ufficio Territoriale di Governo;

Latina

**Il Procuratore Aggiunto**  
**- D.ssa Nunzia D'ELIA -**

nr. 6479/15 mod. 44



**PROCURA DELLA REPUBBLICA**  
presso il **TRIBUNALE di LATINA**

Procuratore della Repubblica Aggiunto;  
in istanza di rettifica del provvedimento di sospensione della procedura esecutiva di cui  
all'art. 20 L. n. 44/99 presentata da BOLICI Paolo, persona offesa nel p.p. 6479/15 mod. 44,  
il reato di cui all'art. 644 c.p.t.;  
avuto che erroneamente nel provvedimento del 10/12/2015 era stato indicato BOLICI  
Paolo nella qualità di Legale rappresentante della società "Inside International spa" anziché  
il Legale rappresentante della società "INSIDE SRL", come richiesto;

PQM

Il provvedimento di rettifica del provvedimento di sospensione dei termini delle procedure esecutive emesso in  
data 10/12/2015, concede la sospensione dei termini a BOLICI Paolo, nella qualità di Legale  
rappresentante della società "INSIDE SRL", per la durata di giorni 300, nonché la  
sospensione ex art. 20 co. 1° L. nr. 44/99, degli adempimenti amministrativi e per il  
pagamento dei ratei dei mutui bancari ed ipotecari, nonché la sospensione ex art. 20 co. 2° L.  
44/99 dei termini di scadenza, ricadenti entro 1 (uno) anno dalla data dell'evento lesivo degli  
adempimenti fiscali, i quali sono prorogati per espressa disposizione di legge dalle rispettive  
leggi di delegazione per la durata di anni 3 (tre)."  
Si comunichi all'interessato ed all'Ufficio Territoriale di Governo;

Latina 11 FEB 2016

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE



Latina li 12 FEB 2016

L'ASSISTENTE GIUDIZIARIO

Lucia Andreocci

Il Procuratore Aggiunto  
- D.ssa Nunzia D'ELIA -



**PROCURA DELLA REPUBBLICA**  
**presso il TRIBUNALE di LATINA**

Il Procuratore della Repubblica Aggiunto:

Letta l'istanza di sospensione delle procedure esecutive cui all'art. 20 L. n. 44/99 presentata da BOLICI Paolo, in proprio e n.g. di legale rappresentante della ditta "INSIDE INTERNATIONAL SPA", persona offesa nei p.p. 6479/15 mod. 44, del 9/7/2015 per il reato di cui all'art. 644 c.p.:

Rilevato che le condizioni per ottenere la sospensione appaiono sussistenti, dal momento che il P.M. titolare delle indagini ha espresso parere favorevole all'accoglimento dell'istanza, in considerazione che nella querela si deduce un danno di circa 10 milioni di Euro e che dalla consulenza di parte allegata risulterebbe l'applicazione di interessi usurari per 117.043,84;

Evidenziato che sono in corso accertamenti e consulenza tecnica disposta dal P.M.;

PQM

Concede la sospensione dei termini delle procedure esecutive per la durata di giorni 300, nonché la sospensione ex art. 20 co. 1° L. nr. 44/99 degli adempimenti amministrativi e per il pagamento dei ratei dei mutui bancari ed ipotecari, nonché la sospensione ex art. 20 co. 2° L. 44/99 dei termini di scadenza, ricadenti entro i 120 giorni dalla data dell'evento lesivo degli adempimenti fiscali, i quali sono prorogati per espressa disposizione di legge dalle rispettive scadenze per la durata di anni 3 (tre)."

Si comunichi agli interessati ed all'Ufficio Territoriale di Governo:

Latina AD. AL. AS

Il Procuratore Aggiunto  
- D.ssa Nuzia D'ELIA -





**PROCURA DELLA REPUBBLICA**  
**presso il TRIBUNALE di LATINA**

Il Procuratore della Repubblica Aggiunto;

Letta l'istanza di sospensione delle procedure esecutive cui all'art. 20 L. n. 44/99 presentata da BOLICI Paolo, in proprio" e n.g. di legale rappresentante della ditta "INSIDE INTERNATIONAL SPA", e da LIBERNINI Beatrice, persone offese nel p.p. 6773/15 mod. 44, per il reato di cui all'art. 644 c.p. :

Rilevato che le condizioni per ottenere la sospensione appaiono sussistenti, dal momento che il P.M. titolare delle indagini ha espresso parere favorevole all'accoglimento dell'istanza, alla luce della querela, presentata in data 27/7/2015 e dell'allegata CTU di parte allegata, da cui risulterebbe l'applicazione di interessi usurari da parte della "Banca Intesa" sul conto SBF 335253 per l'importo di Euro 87311,16;

PQM

Concede la sospensione dei termini delle procedure esecutive per la durata di giorni 300, nonché la sospensione ex art. 20 co. 1° L. nr. 44/99, degli adempimenti amministrativi e per il pagamento dei ratei dei mutui bancari ed ipotecari, nonché la sospensione ex art. 20 co. 2° L. 44/99 dei termini di scadenza, ricadenti entro 1 (uno) anno dalla data dell'evento lesivo degli adempimenti fiscali, i quali sono prorogati per espressa disposizione di legge dalle rispettive scadenze per la durata di anni 3 (tre)."

Inoltre si esprime parere favorevole, alla concessione dell'anticipazione del mutuo, ai sensi dell'art. 14, co. 3, della legge 7 marzo 1996, nr. 108.

Si comunichi agli interessati ed all'Ufficio Territoriale di Governo;

Latina 30 OTT 2015

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE



Latina.li. 02 NOV 2015  
L'ASSISTENTE GIUDIZIARIO  
Lucia Andreocci

Il Procuratore Aggiunto  
- D.ssa Nunzia D'ELIA -



**PROCURA DELLA REPUBBLICA**  
**presso il TRIBUNALE di LATINA**

Il Procuratore della Repubblica Aggiunto;

Letta l'istanza di sospensione delle procedure esecutive cui all'art. 20 L. n. 44/99 presentata da BOLLICI Paolo, in proprio, e n.g. di legale rappresentante della ditta "INSIDE INTERNATIONAL SPA", e da LIBERNINI Beatrice, persone offese nel p.p. 6773/15 mod. 44, per il reato di cui all'art. 644 c.p. :

Rilevato che le condizioni per ottenere la sospensione appaiono sussistenti, dal momento che il P.M. titolare delle indagini ha espresso allo stato attuale (salvo successivi accertamenti) parere favorevole all'accoglimento dell'istanza, in relazione alla integrazione di querela depositata contro Banca Intesa in data 26/08/2015, inerente al p.p. 11600/14 mod. 21, (già 18461/13 mod. 44) già definito con decreto di archiviazione del Gip di Latina del 4/2/2015;

Rilevato che l'integrazione di querela depositata il 26/08/2015 è strettamente connessa a quella depositata il 27/07/2015 contro la medesima Banca Intesa, essendo entrambe oggetto del suindicato e stesso procedimento 6773/15 mod. 44 e integrative della querela depositata nel citato proc. 11600/14 mod. 21;

Rilevato che è stato espresso parere favorevole in ordine alla precedente istanza di accesso e sospensione attinenti la querela del 27/7/2015 inerente fatti dello stesso procedimento, tenendo al riguardo già conto di quanto denunciato nella connessa integrazione di querela del 26/8/2015 (importo di interessi usurari pari a 873.11,16 emergente dalla C.T. di parte allegata relativa a conto diverso da quelli analizzati nel citato proc. 11600/14 noti archiviato);

PQM

Concede la sospensione dei termini delle procedure esecutive per la durata di giorni 300, nonché la sospensione ex art. 20 co. 1° L. nr. 44/99, degli adempimenti amministrativi e per il pagamento dei ratei dei mutui bancari ed ipotecari, nonché la sospensione ex art. 20 co. 2° L. 44/99 dei termini di scadenza, ricadenti entro 1 (uno) anno dalla data dell'evento lesivo degli

adempimenti fiscali, i quali sono prerogati per espressa disposizione di legge dalle rispettive scadenze per la durata di anni 3 (tre)."

Inoltre si esprime parere favorevole, alla concessione dell'anticipazione di un ulteriore anticipazione del mutuo di Euro 87.311,00 , ai sensi dell'art. 14, co. 3, della legge 7 marzo 1996, nr. 108.

Si comunichi agli interessati ed all'Ufficio Territoriale di Governo;

Latina 10 DIC 2015

Il Procuratore Aggiunto  
- D.ssa Nunzia D'ELIA -

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE



Latina, 10 DIC 2015  
L'ASSISTENTE GIUDIZIARIO  
D.ssa Annunziata